

Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil: la prima pronuncia della Corte IDU in materia di lavoro in condizioni di schiavitù*

di **Mirko Della Malva** – *Dottore di ricerca, Università degli Studi di Milano*

ABSTRACT: This article analyses the judgment of the Inter-American Court of Human Rights given in the case *Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil* relating to the prohibition of slavery or involuntary servitude. The Court, in the present case, recognize that Brazil has violeted art. 6 ICHR because it has not prevent the use of slave labor.

SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. I precedenti: le posizioni della Commissione, dei rappresentanti delle vittime e dello Stato brasiliano. – 3. Ricostruzione storico-giuridica della schiavitù in Brasile. – 4. Le considerazioni in diritto. – 5. La responsabilità dello Stato brasiliano nello sfruttamento dei lavoratori. – 6. Considerazioni conclusive.

Per la prima volta dalla sua istituzione, il 20 ottobre 2016, la Corte Interamericana dei diritti¹ ha condannato uno Stato membro della Convenzione per l'inoperosità dimostrata di fronte ad un problema grave ed attuale come il lavoro in condizioni schiavitù, fenomeno che, in ragione della precarietà delle condizioni di vita, dell'esistenza di ampie sacche di analfabetismo e della mancata previsione di un effettivo sistema di protezione dei diritti, interessa ancora oggi larghi strati della popolazione latinoamericana.

Su ricorso della Commissione di Washington, il Tribunale interamericano dei diritti ha applicato infatti – con assoluta novità nella propria giurisprudenza – le disposizioni contenute nell'art. 6 della Convenzione di San José², condannando la Repubblica federale del Brasile all'adozione, entro un termine ragionevole, di mezzi di repressione (oltre che di riparazione) effettivamente idonei a contrastare l'utilizzo ancora significativo del *Trabalho escravo*.

* Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.

¹ Per approfondimenti sul sistema interamericano dei diritti e sul ruolo della Corte di San José si rinvia quantomeno alla seguente bibliografia: A. DI STASI, *Il sistema americano dei diritti umani: circolazione e mutamento di una international legal tradition*, Torino, 2004; in lingua inglese S. DAVIDSON, *The interamerican Court of human rights*, Aldershot, 1992 e ID., *The interamerican human rights system*, Aldershot, 1997; L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, *The Inter-american Court of Human Rights*, Oxford, 2011; in lingua francese L. HENNEBEL, *La Convention américaine des Droits de l'homme*, Bruxelles, 2007.

² Art. 6 Conv. americana sui diritti umani-Patto di San José di Costa Rica (1969): «1) Nessuno sarà soggetto a schiavitù o a servitù involontaria; la schiavitù sarà proibita in tutte le sue forme, tra le quali rientra la tratta degli schiavi e il traffico delle donne. 2) Nessuno sarà tenuto a compiere lavoro forzato o obbligatorio (...)».

La decisione in commento si palesa, di estrema rilevanza, non solo per l'importante stigma in essa contenuto di una pratica ingiustificabile nel mondo contemporaneo³, ma anche per la sua stessa derivazione da un contesto, come quello americano, ove il contrasto tra l'ammissibilità e la proibizione della condizione servile ha costituito per oltre un secolo uno dei più importanti *leitmotiv* della sua evoluzione storica e costituzionale⁴.

Gli spunti offerti dai Giudici americani inducono, in particolare, gli operatori del diritto a riflettere sulle moderne condizioni di schiavitù, le quali, proprio in ragione della loro lontananza dal *cliché* dell'uomo in catene, finiscono sovente per essere sottovalutate dall'opinione pubblica.

Nel mese di marzo del 2017 il tema del lavoro in condizioni di schiavitù è stato oggetto, peraltro, di attenzione da parte dei giudici di Strasburgo, i quali, pronunciandosi sul caso *Chowduru e altri c. Grecia*⁵ hanno ricondotto lo sfruttamento del lavoro entro le ipotesi di tratta degli esseri umani ed impiego del lavoro forzato (entrambe proibite dall'art. 4 par. 2 Cedu), condannando la Repubblica ellenica per l'inerzia dimostrata nelle sue obbligazioni «*di prevenire la situazione della tratta degli esseri umani, di proteggere le vittime, di realizzare indagini efficaci sulle infrazioni commesse e di sanzionare i responsabili*».

A parere di chi scrive, un'attenzione particolare a detti temi dovrebbe essere riservata in modo specifico dal lettore italiano, il quale non di rado trascura la gravità delle condizioni in cui versano i lavoratori assoggettati al c.d. *sistema del caporalato*, non particolarmente dissimili – come meglio si vedrà – da quelle individuate e disapprovate dal Collegio interamericano.

1. *La vicenda*

Per quanto di difficile comprensione possa mostrarsi agli occhi dell'osservatore europeo-occidentale, il caso oggetto della decisione in commento risulta tutt'altro che inconsueto nella realtà economico-sociale latinoamericana e della federazione brasiliana in particolare⁶. La riduzione di lavoratori in condizioni di schiavitù costituisce, infatti, una prassi diffusa nelle zone più depresse del continente, ove migliaia di uomini e donne – mossi dalla necessità di ottenere un contratto di lavoro subordinato – accettano di essere reclutati dagli incaricati di grandi imprese agricole (*fazendas*) al fine di prestare la propria opera nella coltivazione della canna da zucchero, del cotone e del miglio oltre che – come nel caso che di specie – nell'allevamento del bestiame.

Una volta giunti presso l'azienda di destinazione, la promessa condizione di lavoro salariato si vedrà, tuttavia, trasformata in vera e propria riduzione in schiavitù. Il bracciante reclutato, infatti, in

³ Stando ai dati pubblicati dall'Onu, ancora nel 2012 circa 21 milioni di persone nel mondo vivevano in condizione di schiavitù e tra questi almeno 11,4 milioni erano donne e bambini. Dalla loro opera prestata in regime forzoso è stato stimato un ricavo pari a 150 miliardi di dollari. I dati sono pubblicati all'indirizzo: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_181961/lang--en/index.htm.

⁴ Cfr. G. CAROCCI, *Storia della guerra civile americana*, Roma, 1996, 15 ss., e, da un punto di vista più strettamente giuridico-costituzionale, G. BOGNETTI, *Lo spirito del costituzionalismo americano, I – La Costituzione liberale*, Torino, 1998, 102 ss.

⁵ La sentenza può essere letta all'indirizzo: <https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2015-021884.pdf>. Si precisa che la sentenza non è definitiva e fino al 30 giugno le parti potranno domandare il “*renvoi de l'affaire*” alla *Grande Chambre de la Cour*.

⁶ Secondo i dati statistici, in quest'ultima realtà si contano almeno 251 imprese in cui si è fatto regolarmente ricorso alla manodopera in condizioni di schiavitù. Dal 1995 al 2010, in particolare, furono liberati dalla condizione di *trabalhadores escravos* oltre 35.000 individui.

conseguenza degli onerosi debiti che sarà costretto a contrarre con il *terrateniente*, si troverà nella condizione di dover prestare la propria opera senza ottenere alcun compenso, riducendosi di fatto in una *res* nella completa disponibilità del “padrone”.

L’individuo ingaggiato, infatti, fin dal primo contatto con l’intermediario (c.d. *gato*) non avrà altra alternativa che esporsi ad un incessante indebitamento nei confronti del suo datore di lavoro, il quale anticiperà per esso le spese di trasferimento dal luogo di residenza al fondo di destinazione, quelle per il sostentamento della sua famiglia fino al pagamento del primo salario, nonché le somme che lo stesso si troverà a dover sostenere per l’acquisto degli strumenti da utilizzare nell’esercizio della sua attività, per il vitto, l’alloggio ed ogni altra sua ulteriore necessità. Tale condizione lo renderà indissolubilmente legato al *fazendero*⁷ fino al pieno soddisfacimento del dovuto, condizione – questa – non facilmente raggiungibile, anche in conseguenza della generalizzata previsione di una penale a carico del lavoratore per ogni giornata non lavorata e dalla mancata retribuzione in caso di inefficace conseguimento di predeterminati *standard* di produzione⁸.

Concorrono, infine, a rendere la condizione del bracciante pressoché assimilabile a quella del moderno schiavo il controllo armato a cui lo stesso è soggetto nel corso della giornata lavorativa, le condizioni abitative ad esso riservate, il ricorso sistematico alla violenza e alla intimidazione al fine di scongiurare possibili ipotesi di ribellione o di fuga.

Il sistema sopra descritto è così ampiamente diffuso nell’America centrale e meridionale che per esso sono state coniate persino una pluralità di espressioni: si parla in proposito di *peonaje*, *sistema de barracão* o, in lingua inglese di *track system*.

Vittime di una forma di sfruttamento analoga a quella sopra descritta furono anche i lavoratori della *Hacienda Brasil Verde*, una tenuta 8.544 ettari ubicata nello Stato di Parà e specializzata nell’allevamento dei capi di bestiame.

L’irregolarità delle condotte realizzate da tale impresa fu denunciata alla Polizia federale e al *Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana* fin dal 1988, ma già nel 1996 – all’esito di una serie di ispezioni – il *Grupo Móvil de Fiscalización* del Ministero del Lavoro dichiarò concluse le indagini contestando ai proprietari del latifondo unicamente l’esistenza di irregolarità amministrative, quali su tutte la mancata e ordinata tenuta di un libro-matricola.

Nel 1997, tuttavia, a seguito di nuove segnalazioni, gli ispettori ministeriali diedero avvio ad ulteriori e più approfonditi controlli, confermando l’effettiva esistenza entro i confini della stessa di manodopera in condizioni di schiavitù. Il *Grupo Móvil de Fiscalización* del Ministero accertò in particolare l’inadeguatezza degli alloggi destinati alle maestranze, la diffusione di malattie anche gravi tra le stesse, la completa deficienza di forme di assistenza medico-sanitaria per i soggetti temporaneamente inabili. Gli stessi osservatori accertarono, infine, l’insufficiente disponibilità di acqua potabile, la sottoposizione regolare dei manovali a sistemi di sorveglianza armata, il ricorso sistematico al terrore e alla violenza.

⁷ Occorre ricordare, come fa la Corte che: «*la localización geográfica de las haciendas puede ser por sí misma un elemento que limita la libertad de los trabajadores, puesto que muchas veces el acceso a centros urbanos es casi imposible, debido no solo a la distancia sino también a la precariedad de las vías de acceso*»: cfr. par. 114 sent. in commento.

⁸ La condizione è paragonabile, se non peggiore, a quella esistente alla fine del 1800 e magistralmente descritta da Gilberto Freyre nelle pagine del libro *Casa-Grande & Senzala* (trad. italiana Casa Grande e catapecchie, Torino, 1966)

Dinanzi a simili conclusioni il *Ministerio Público Federal* non poté indugiare ulteriormente nell'esercizio dell'azione penale e si risolse così nel contestare all'amministratore e all'intermediario dell'azienda i reati di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù⁹.

Il giudizio di seguito instaurato fu destinato, tuttavia, a concludersi senza pervenire alla pronuncia di una decisione definitiva. Per esso, infatti, fu disposta in primo luogo la sospensione della custodia cautelare degli indagati (dietro il pagamento ad un'associazione di beneficenza di una provvisoria di *canastas básicas*¹⁰) ed, in seguito, l'interruzione della trattazione giudiziale per presunto conflitto di giurisdizione tra magistratura federale e statale.

La stessa individuazione del Tribunale competente ad opera del *Superior Tribunal de Justicia* non consentì però di giungere ad una pronuncia definitiva di condanna nei confronti dei vertici della *fazenda*, poiché il giudizio – una volta riassunto – fu dichiarato estinto per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

Nelle more del giudizio, occorre ricordare, tuttavia che la *Hacienda Brasil Verde* fu oggetto di nuove ispezioni da parte del Ministero del Lavoro e di ulteriori denunce da parte di lavoratori reclutati nello Stato di Piauí (Região Nordeste). Tra queste in particolare speciale ebbero quelle di due ragazzi minorenni (Francisco da Silva e Gonçalo Luiz Furtado), i quali dopo un periodo di estenuante lavoro in condizioni di schiavitù erano riusciti ad affrancarsi dai *pistoleiros* e a denunciare la condizione disumana alla quale erano stati sottoposti agli uffici della *Policia Federal* di Marabá.

La situazione in quella sede accertata diede conferma definitiva del ricorso sistematico da parte dell'azienda alla manodopera servile¹¹, ma ancora una volta la vicenda acclarata fu destinata a non

⁹ In particolare si contestarono a Raimundo Alves de Rocha – *gato* o *empleador de trabajadores rurales* – i delitti previsti dagli artt. 149 (*trabajo esclavo*), 197 c. 1 (*atentado contra la libertad del trabajo*) e 207 (*tráfico de trabajadores*) del Codice penale, ad Antônio Alves Vieira – gerente della *Hacienda Brasil Verde* – i delitti di cui agli articoli 149 e 197 e c. 1 del Codice penale e a João Luiz Quagliato Neto – proprietario della tenuta – il delitto di cui all'art 203 del Codice criminale (*frustrar derechos laborales*).

¹⁰ Nei Paesi dell'America latina, la *canasta básica de alimentos* è l'insieme di derrate alimentari che costituiscono il fabbisogno indispensabile di un nucleo familiare composto da quattro persone.

¹¹ La situazione è così descritta nella sentenza: «*Cuando los trabajadores llegaron a la Hacienda Brasil Verde entregaron sus cédulas de trabajo al gerente conocido como "Toninho" (...). En relación con las condiciones de alojamiento los trabajadores dormían en ranchos de madera sin energía eléctrica, ni camas, ni armarios. Las paredes eran de tablas irregulares y el techo de lona, lo que generaba que los trabajadores se mojaran en caso de lluvia. En los ranchos dormían decenas de trabajadores, en hamacas o redes. El sanitario y la ducha se encontraban en muy mal estado, afuera del rancho entre la vegetación, y no contaban con paredes ni techo. Además, producto de la suciedad de los baños, algunos trabajadores preferían hacer sus necesidades corporales en la vegetación y bañarse en una quebrada, o no bañarse del todo. Por otra parte, la alimentación que recibían los trabajadores era insuficiente, repetitiva y de mala calidad (...). Asimismo, toda la comida que consumían era anotada en cuadernos para luego descontarla de sus salarios. Los trabajadores eran despertados a las 3:00 de la madrugada de forma violenta por parte de uno de los encargados de la hacienda. Luego debían desplazarse a pie o en camión a la plantación en la que trabajarían, que se encontraba a varios kilómetros de los ranchos. La jornada de trabajo era de 12 horas o más, de aproximadamente seis de la mañana a seis de la tarde, con un descanso de media hora para almorzar. Por consumir agua contaminada y realizar sus labores bajo la lluvia y con los pies cubiertos por agua, entre otros factores, algunos trabajadores se enfermaban con facilidad y regularidad (...) en la hacienda no había personal médico que los atendiera, ni recibían visitas de médicos de los pueblos cercanos. Si los trabajadores enfermos querían recibir medicamentos, debían solicitarlos a los encargados de la hacienda y estos los iban a comprar al pueblo, descontando el costo de sus salarios. Además, para poder recibir un salario los trabajadores tenían que cumplir una meta de producción que les era asignada por los encargados de la hacienda. (...) También, los trabajadores eran obligados a realizar sus labores bajo las órdenes y amenazas de los encargados de la hacienda. Dichos encargados portaban armas de fuego y los vigilaban permanentemente. Asimismo, uno de los encargados de la vigilancia les contó a las*

trovare soluzione che in sede amministrativa, ove peraltro fu applicata una mera sanzione pecuniaria in capo ai vertici dell'azienda.

2. I precedenti: le posizioni della Commissione, dei rappresentanti delle vittime e dello Stato brasiliano

Di fronte ad un'ipotesi tanto evidente di denegata giustizia, i lavoratori della *Hacienda Brasil Verde*, allo scopo di giungere ad una pronuncia della Corte internazionale di San José nei confronti dello Stato brasiliano, indirizzarono – ai sensi dall'art. 44 CADU – una petizione alla Commissione di Washington.

Quest'ultima, ricevuta la documentazione prodotta ed analizzata la vicenda sottesa, valutò in modo radicalmente opposto le condotte poste in essere dall'azienda, riconoscendo nelle medesime chiare ipotesi di riduzione in schiavitù e formulando, all'esito dell'*Informe*¹², un addebito di responsabilità in capo allo Stato per violazione dell'art. 6 CADU¹³.

A parere della Commissione la norma su richiamata postulerebbe, infatti, un'interpretazione evolutiva del suo significato letterale, tale da ricomprendere, non solo il divieto della tradizionale ipotesi di *chattel*¹⁴, ma anche la proibizione di qualsivoglia diversa e non specificata modalità di asservimento del singolo al volere di un altro individuo.

Abolito il ricorso alla compravendita di esseri umani in tutti i Paesi del mondo, sembrerebbero essersi affermate, infatti, nella moderna società nuove forme di prevaricazione di taluni consociati nei confronti di altri, nel cui novero devono ricomprendersi anche la servitù per debito (*escravidão por dívida*) ed il lavoro forzato (*trabalho forçado ou obrigatório*).

Tali figure – seppur distinte dall'originaria ipotesi contemplata dall'art. 6 – meritano, a parere della Commissione, una piena equiparazione alla condotta esplicitata, poiché in esse – non diversamente dalla predetta – è certamente ravvisabile: l'«*esercizio di attributi del diritto di proprietà su di una persona*».

Da un'analisi anche superficiale, risulta evidente, infatti, che tanto nell'ipotesi contemplata, quanto nelle altre situazioni ad essa equiparabili, risultano certamente ravvisabili talune peculiarità comuni quali: il controllo sui movimenti delle persone, il ricorso a mezzi idonei ad impedire la fuga, la coercizione psicologica, l'impossibilità quantomeno temporanea di modificare la propria situazione, l'utilizzo – infine – di trattamenti illegali e crudeli. L'una e le altre ipotesi si sostanzierebbero quindi in una significativa e incontrovertibile riduzione del potere di autodeterminazione dell'individuo.

A parere della Commissione, inoltre, le diverse ipotesi descritte dall'art. 6 (*schiaavitù, servitù involontaria, tratta di schiavi e donne, lavoro forzato o obbligatorio*) non devono interpretarsi

presuntas víctimas que había matado a un trabajador después de una discusión y lo había enterrado en la hacienda, por lo que los trabajadores tenían miedo de que les pasara lo mismo a ellos». Cfr. § 164 ss. della sentenza in commento.

¹² *Informe de Admisibilidad y Fondo* No. 169/11 del 3 novembre 2011.

¹³ Condotta, questa, inficiante anche i diritti alla *personalidad jurídica, integridad personal, libertad y seguridad personal, vida privada, honra y dignidad, circulación y residencia*, stabiliti negli articoli 3, 5, 7, 11 e 22 della Convenzione.

¹⁴ La schiaavitù definita "*chattel*" – corrispondente alla c.d. "*esclavitud del bien mueble*" – è la classica schiaavitù di diritto, in forza della quale una persona appartiene legalmente ad un'altra.

come figure tassative e rigorosamente distinte le une dalle altre. E' assai frequente, infatti, che la realtà registri forme di commistione tra le singole figure tipizzate, così da rendere le effettive condizioni accertate non chiaramente riconducibili ad una sola delle condotte vietate.

Ad avviso dei membri della Commissione, in particolare, le condotte della *Hacienda Brasil Verde* avrebbero nel contempo integrato: l'ipotesi di schiavitù (in ragione del fatto che i lavoratori erano posti nell'impossibilità di allontanarsi), quella di servitù (in conseguenza della permanenza costante delle maestranze presso il fondo e della sorveglianza costante ad essi destinata) ed, infine quella della tratta di esseri umani, essendo i lavoratori – come ricordato – sottoposti a trasferimento da un luogo all'altro del Paese.

Le argomentazioni esposte dalla Commissione sono poi riprese e ampliate dai rappresentanti delle vittime nelle allegazioni da essi indirizzate alla Corte. Particolare rilevanza ha, però, in queste ultime l'individuazione di un ulteriore e significativo dato di osservazione: la sussistenza di caratteristiche comuni tra i soggetti vittime dell'asservimento.

Dall'esito delle ispezioni compiute dai funzionari del Ministero è risultato evidente, infatti, che la maggioranza dei lavoratori vittime del *barracão* risultava costituita da uomini indigenti di età compresa tra i 17 e i 40 anni, «*afrodescendientes y morenos, originarios de estados muy pobres*». Detta circostanza, a parere dei ricorrenti, verrebbe a costituire un chiaro indice di «*discriminación estructural*». Lo Stato brasiliano, infatti, disattendendo i doveri costituzionali e convenzionali impostigli dal principio di uguaglianza¹⁵, avrebbe trascurato l'obbligo di adottare strumenti idonei ad impedire che l'origine geografica, l'etnia e la posizione economica delle vittime, divenissero fattori rilevanti di vulnerabilità ai fenomeni della «*trata, da la esclavitud y del trabajo forzoso*». In altre parole – secondo la prospettazione dei rappresentanti delle vittime – lo Stato iberoamericano, si sarebbe reso responsabile, non solo della mancata adozione di strumenti sanzionatori nei confronti delle grandi imprese reclutanti manodopera servile, ma anche della mancata previsione di misure idonee al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali che, di fatto, hanno reso possibile il radicarsi di simili forme di sfruttamento.

Quest'ultima argomentazione, unitamente alle precedenti riprovazioni sollevate dalla Commissione fu risolutamente contestata dallo Stato brasiliano, il quale richiamò, *in primis*, la necessità di mantenere inalterata la distinzione letterale imposta dall'art. 6 CADU, ed inoltre di conservare immutata la tassatività dell'elencazione. A parere dello Stato, infatti, la lettera della norma identificherebbe puntualmente le condotte di *schiavitù, servitù involontaria, tratta di donne e di schiavi, lavoro obbligatorio*, impedendo qualsivoglia utilizzo delle medesime al di fuori dei casi specificamente individuati.

Considerata poi la nozione internazionalmente condivisa di schiavitù, quale «*ejercicio total o parcial sobre una persona de las facultades del derecho de propiedad*», risulta evidente che la stessa non possa essere utilizzata per descrivere la situazione dalle vittime denunciata. Dai controlli operati in sede amministrativa è risultata indubbia, infatti, l'esistenza di «*trabajo en condiciones degradantes*», ma non di un effettivo assoggettamento delle maestranze ad una condizione qualificabile in termini di servitù.

Alla luce di quanto detto, la situazione dei lavoratori della *Hacienda Brasil Verde* non potrebbe quindi essere ricondotta a quella (generalmente condivisa) di uomini costretti in schiavitù da parte

¹⁵ Art. 5 Cost.: «*Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)*».

di organizzazioni criminali, assoggettati alla *venda* o costretti a prestare la propria opera in assenza di specifica volontà, ma dovrebbe piuttosto qualificarsi come quella di uomini liberi a cui sono state imposte condizioni di lavoro deteriori rispetto alle previsioni della legislazione nazionale corrente.

Al fine di descrivere la situazione dei lavoratori della predetta tenuta, secondo i rappresentanti dello Stato brasiliano, neppure la figura della servitù sembrerebbe, peraltro, correttamente invocabile. Affinché quest'ultima condizione possa considerarsi realizzata, infatti, risulta necessario che un individuo sia assoggettato a lavoro forzato entro la proprietà del suo sfruttatore, che la relativa prestazione non abbia carattere volontario e che l'obbligazione d'opera ad esso imposta abbia come origine la legge, la consuetudine o il contratto.

Ora, è del tutto evidente che le tre richiamate condizioni risultino difettose nel caso di specie: i lavoratori della *Hacienda Brasil Verde* si trovavano, infatti, a prestare la propria opera in forza di un regolare contratto di lavoro, la cui stipulazione non era stata ad essi in alcun modo estorta. Il contenuto dell'accordo, inoltre, non prevedeva la riconduzione del lavoratore al ruolo di servo né mansioni ad esso equiparabili. L'impossibilità di allontanarsi dal fondo è risultata infine del tutto indimostrata.

Per concludere, precisa lo Stato, quand'anche la Corte volesse ritenere qualificabile la condotta posta in essere dalla *Hacienda Brasil Verde* in termini di schiavitù o servitù, nessuna responsabilità internazionale potrebbe essere al Paese contestata.

Come lo stesso Tribunale ha infatti affermato, il riconoscimento della responsabilità internazionale di uno Stato non può trovare fondamento esclusivo su una semplice omissione di un dovere convenzionalmente previsto, ma è necessario che la condotta dello stesso risulti posta in essere «*con la intención de tomar parte en la violación de derecho o por lo menos facilitarla*».

Tale interesse, come è evidente, non è riconducibile al sentire dello Stato del Brasile, il quale, come è noto, fin dagli anni Novanta ha adottato iniziative politiche volte a sradicare il fenomeno della schiavitù sia a livello statale che federale.

3. Ricostruzione storico-giuridica della schiavitù in Brasile

Richiamate le posizioni delle diverse parti processuali e confermata la giurisdizione in merito ai fatti oggetto di causa, la Corte muove la propria ricostruzione partendo da un'analisi storico-cronologica dell'utilizzo della manodopera servile nella ex colonia portoghese.

Al fine di individuare i motivi che hanno reso possibile una così ampia diffusione di tale tipo di sfruttamento, i Giudici del Tribunale di Costarica ricordano, in particolare, la stretta connessione, per trecento anni realizzatasi nel Paese, tra «*grande propriedade de terra, monocultura e trabalho escravo*».

La schiavitù fu imposta infatti dal colonizzatore portoghese fin dal suo arrivo nel XVI secolo e caratterizzò l'intera economia del Paese fino agli albori dello scorso secolo, specialmente con lo sviluppo dell'*asiento* e la diffusione del sistema dell'*comienda*.

Alla sua abolizione – quale conseguenza della propaganda di un attivo movimento anti-schiavista – si pervenne soltanto nel 1888¹⁶, con una legge che determinò l'epilogo stesso all'Impero di Don Pedro II¹⁷.

¹⁶ A partire dalla seconda metà dell'Ottocento – in conseguenza dell'approvazione in Gran Bretagna del *Bill Aberdeen (Slave Trade Suppression Act)* – si sviluppò anche nella ex colonia portoghese un forte movimento

Tuttavia a causa della diffusa povertà e della concentrazione della proprietà agricola nelle mani di un numero limitato di latifondisti il ricorso a simile pratica si protrasse ancora a lungo nei secoli, superando ben ampiamente la seconda metà del Novecento, anche grazie al sostegno ricevuto da parte dei diversi capi delle dittature militari.

Con la diffusione dell'agro-industria, a far tempo dagli anni Sessanta, il ricorso a detto sistema si fece ancora più esteso, tanto che lo stesso Governo federale fu costretto nel 1995 a riconoscere che, sebbene l'ormai secolare abolizione della pratica, il ricorso alla manodopera servile rappresentava ancora un dato significativo nella realtà economica e sociale del Paese.

In seguito a tale rivelazione i governi socialdemocratici di Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef attuarono una serie di provvedimenti volti ad estirpare il massiccio ricorso al *barracão*. In particolare furono creati, il *Grupo Interministerial para Erradicar el Trabajo Forzoso* – organo incaricato di coordinare l'azione tra i diversi dicasteri dell'Esecutivo – e il *Grupo Especial de Fiscalización Móvil*, un corpo di funzionari incaricato di compiere investigazioni e raccogliere denunce nelle zone rurali e più depresse del Paese. Nel 2003 fu attuato, poi, il *Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo* e venne approvata la legge 10.803, per mezzo della quale fu individuata una nuova e più severa sanzione per il reato di riduzione in schiavitù¹⁸.

Seguirono inoltre, nel 2004, la pubblicazione della c.d. «*lista suja*» – un elenco contenente i nominativi delle imprese adoperanti manodopera servile, a cui sarebbe stato impedito l'accesso al credito – e, nel 2009, l'implementazione di un secondo piano nazionale per lo sradicamento del lavoro schiavo. Più di recente si è giunti persino all'approvazione di un emendamento costituzionale (n. 81/2014) mediante il quale il Parlamento ha provveduto ad introdurre un nuovo comma all'art. 243, nel quale si precisa «*tudo e qualquer bem de valor econômico apreendido em*

abolizionista. Si susseguirono quindi l'approvazione di una serie di norme dirette ad eliminare la presenza di schiavi nel Paese: il Decreto n° 3.725 del 1866 che emancipava gli schiavi arruolati nella guerra contro il Paraguay, la *Lei de Ventre Livre* del 1870 che stabiliva la condizione di uomo libero per tutti i nati da donne schiave a partire da quella data e la *Lei dos Sexagenários* che emancipava tutti gli schiavi al compimento del sessantesimo anno di età. Si dovette attendere, tuttavia, il 1888 perché il Parlamento approvasse la *Lei Aurea*, il provvedimento che decretò fine definitiva alla schiavitù nel Paese.

¹⁷ Come afferma Herring «*il colpo decisivo all'impero fu dato dall'abolizione della schiavitù*». Una volta approvata la *Lei Áurea*, infatti, la grande proprietà terriera non riconobbe più nella monarchia un baluardo a difesa del proprio potere e prese apertamente ad appoggiare il movimento liberale-repubblicano. La Corte trovandosi, così, priva del sostegno del corpo sociale che per tutto il secolo l'aveva sostenuta («*sua última coluna de sustentação política*»), acconsentì all'*ultimatum* del capo dell'esercito Deodoro de Fonseca e nel novembre 1889 lasciò il Paese. Cfr. H. HERRING, *Storia dell'America Latina*, Milano, 1972, 1196.

¹⁸ Art. 149 del Codice penale fu emendato con il seguente testo: «*Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:*

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I - contra criança ou adolescente;

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem».

decorrência (...) da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei».

Da un punto di vista strettamente sociologico la Corte non ha mancato di sottolineare, infine, che il *sistema del barração* resta tuttora un fenomeno generalmente accettato dalla popolazione del Paese, la quale – di fronte ad una così estesa diffusione della povertà – ritiene comunque preferibile l'assoggettamento a condizioni di lavoro degradanti, piuttosto che l'abbandono irreversibile alla miseria e al degrado.

4. Le considerazioni in diritto

Chiarito il quadro storico entro il quale trae origine la vicenda presentata, ed individuata altresì la percezione sociale del ricorso alla manodopera servile nel Paese, il Tribunale dei diritti incentra la propria analisi sulla corretta interpretazione da attribuire alle norme regolatrici del caso.

Il Corte interamericana dei diritti ricorda, *in primis*, che la schiavitù costituisce al momento oggetto di proibizione non solo da parte di una norma di diritto internazionale cogente, ma anche di una pluralità di disposizioni di diritto pattizio operanti negli Stati aderenti alla Convenzione. La riduzione in schiavitù è infatti sanzionata dall'art. 6 comma 1 della Carta di San José e da numerosi accordi negoziali stipulati tra gli Stati della Regione, tra cui devono ricordarsi a mero titolo esemplificativo la Convenzione sulla schiavitù del 1926 e l'accordo supplementare «*sobre la abolición de la esclavitud*» del 1956.

Da una interpretazione armonizzata delle su menzionate disposizioni deve ritenersi che «*la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sopra il quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi*» e che alla medesima devono affiancarsi ulteriori e diverse ipotesi di sfruttamento dell'essere umano, tra le quali in particolare si ricordano la servitù, il lavoro forzato, la tratta di esseri umani.

Al fine di inquadrare una condizione posta in essere da un soggetto entro la categoria sanzionata della schiavitù risulta necessario verificare, innanzitutto l'effettiva sussistenza di due requisiti: la condizione dell'individuo (*estado o condición*) e l'esercizio di almeno taluni degli attributi del diritto di proprietà tali da rendere di fatto nulla la personalità della vittima.

Con riferimento al primo attributo, in particolare, la Corte chiarisce che lo stesso possa derivare sia da una situazione di fatto che da una statuizione di diritto. Affinché possa parlarsi di schiavitù, non deve ritenersi indispensabile quindi la presenza di una norma di legge o di un documento formale limitativo della libertà di un soggetto. Ciò che rileva, infatti, è la *mera privazione della capacità di autodeterminazione di un individuo*, indipendentemente dalla presenza di un titolo giustificativo di tale esercizio.

Prendendo a prestito figure tipiche del diritto privato – ricordano i giudici – la schiavitù potrebbe definirsi non solo la *proprietà* di un individuo da parte di un altro individuo, ma anche il *possesso* di esso da parte di un altro soggetto, condizione quest'ultima da interpretarsi come l'esercizio di forme di controllo di un singolo sulla personalità di un altro individuo.

Ciò posto, appare evidente quindi, che il secondo requisito – l'esercizio degli *attributi del diritto di proprietà* – deve essere interpretato non solo come la facoltà di utilizzare e alienare il soggetto sottoposto al vincolo di proprietà, ma come un più generale «*control ejercido sobre una persona que le restrinja o prive significativamente de su libertad individual, con intención de explotación mediante el uso, la gestión, el beneficio, la transferencia o el despojarse de una persona*». Tale

attività potrà essere realizzata attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti, quali la violenza, l'inganno, la coercizione psicologica.

Procedendo poi ad un'elencazione esemplificativa – secondo uno stile redazionale che è tipico dalla Corte – il Collegio (richiamando anche il contenuto di una pronuncia del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia¹⁹) individua in modo puntuale una pluralità di elementi valutabili come manifestazioni dell'esercizio dei predetti *attributi del diritto di proprietà* (e pertanto considerabili indici di una condizione di schiavitù). Si tratta in particolare di caratteristiche quali: la restrizione o il controllo dell'autonomia individuale, la limitazione o la perdita della libertà di movimento e il conseguimento di un compenso da parte dello sfruttatore. A queste devono aggiungersi, inoltre, il difetto di volontà da parte della vittima, il condizionamento della medesima attraverso promessa, inganno o altra forma di coercizione, la vulnerabilità del soggetto e la costrizione in reclusione.

Chiarita la nozione di riduzione in schiavitù la Convenzione interamericana procede quindi all'analisi delle ulteriori condizioni personali oggetto di interdizione: la servitù (*servidumbre*), la tratta degli esseri umani (*trata*) ed il lavoro *forzoso*.

Per quanto concerne la prima ipotesi, la Corte Interamericana, sottolinea che la medesima debba interpretarsi come l'«*obbligo imposto attraverso la coercizione di realizzare lavoro per conto altrui, oltre che di risiedere nella proprietà del proprio sfruttatore, con l'evidente conseguenza di non poter modificare la predetta condizione*».

Quanto alla seconda condizione si chiarisce, invece, la necessità di attribuire alla stessa un'interpretazione quanto più ampia possibile, tale da uniformarsi ai più recenti sviluppi del diritto internazionale. Da questo punto di vista, la norma cardine a cui riferirsi è senza dubbio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la delinquenza organizzata e transnazionale dell'anno 2000 (c.d. "Protocollo di Palermo") al cui art. 3 si dispone: «*Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos*»²⁰.

La definizione contenuta in tale norma (ed altresì ribadita in altre disposizioni e pronunce di tribunali internazionali) non lascia margini di indeterminazione circa l'interpretazione da attribuire al concetto di tratta nell'attuale fase di sviluppo del diritto internazionale. Essa deve ricomprendere, infatti, non solo le figure tradizionali dell'*asiento* e della compravendita di donne per fini di sfruttamento della prostituzione, ma anche ogni altra condotta implicante una forma di traffico di esseri umani con finalità di sfruttamento dell'uomo in assenza di un suo consenso²¹. Nell'una e

¹⁹ *Caso Fiscal Vs. Kunarac*, Sentenza de 12 giugno 2012 Camera di appello, par. 117, richiamato anche dalla Corte di Strasburgo nel caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, parr. 280 s.

²⁰ Il testo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la delinquenza organizzata transnazionale è consultabile online al sito: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf.

²¹ Cfr. *Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños*, UN doc. A/HRC/10/16, 20 febbraio 2009, in cui si legge, a p. 5: «*En la actualidad, el mundo se enfrenta a un enorme problema de trata de seres humanos, impulsado por las mismas fuerzas que impulsan la globalización de los mercados, ya que no*

nelle altre ipotesi appaiono ravvisabili, infatti, i medesimi elementi strutturali, ossia: la limitazione del movimento di un individuo, la sua coercizione fisica e psicologica, l'assoggettamento involontario a lavoro forzato o obbligatorio, tra cui deve ricomprendersi anche lo sfruttamento della prostituzione.

Tutto quanto sopra rende evidente che un'interpretazione letterale della norma, che abbia quale conseguenza l'esclusione di forme di sfruttamento presentanti i medesimi caratteri della condotta menzionata, si porrebbe in aperto contrasto con le finalità dell'«*interpretación más favorable al ser humano*» e del «*principio pro persona*» che costituiscono l'essenza stessa della Convenzione²².

Alla luce di una simile ricostruzione, la Corte ritiene pertanto di dover aderire alla posizione della Commissione, concludendo che la servitù e la tratta di esseri umani, in qualunque forma realizzate, debbano essere assimilate all'ipotesi generale di riduzione in schiavitù e, al pari di essa, formare oggetto di identica repressione.

Un discorso analogo merita, infine, la condizione di lavoro forzato, definito nel precedente caso *Masacres de Ituango vs. Colombia*, come «*todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente*». Detta condizione, a parere della Corte postula la sussistenza di due requisiti: la minaccia di una pena e l'assoggettamento involontario dell'individuo. Anche nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione del *principio pro persona* dovrebbe indurre l'operatore del diritto ad attribuire alle predette condizioni un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere non solo il lavoro prestato in assenza di volontà, ma qualsiasi attività che, seppur iniziata volontariamente, si sia successivamente trasformata in una forma di coercizione nei confronti di chi si era volontariamente obbligato.

Chiarita la generalità dei concetti, la Corte conclude che le condotte poste in essere dai titolari della *Hacienda Brasil Verde*, pur presentando al contempo gli estremi del lavoro forzato e della tratta, vadano più correttamente qualificate entro l'ipotesi generale della riduzione in schiavitù, condizione questa che consentirebbe in capo allo Stato un riconoscimento di una responsabilità anche in assenza uno specifico vantaggio nel fenomeno.

5. La responsabilità dello Stato brasiliano nello sfruttamento dei lavoratori

Una volta qualificata la condizione dei lavoratori della *Hacienda Brasil Verde* come una forma di schiavitù, la Corte procede, infine, alla verifica dell'esistenza di una responsabilità in capo allo Stato in conseguenza della violazione delle disposizioni della Convenzione IDU.

Come già affermato in precedenti pronunce²³, i giudici di San José ribadiscono *in primis* che, ai fini dell'esenzione di responsabilità dello Stato, non appare sufficiente la mancata violazione diretta delle norme contenute nella Convenzione, ma è indispensabile che lo stesso abbia

falta oferta ni demanda. En distinta medida y en diferentes circunstancias, hombres, mujeres y niños de todo el mundo son víctimas de lo que se ha convertido en una forma moderna de esclavitud».

²² Cfr. *Caso Boyce y otros Vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentenza del 20 novembre 2007. Serie C No. 169, par. 52, e *Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentenza del 30 giugno 2015. Serie C No. 297, par. 126.

²³ *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111, y *Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, par. 128.

adottato «*medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho*».

Proprio detto ultimo inadempimento – a parere della Corte – costituirebbe nel caso di specie il motivo dal quale trae la responsabilità dello Stato brasiliano per violazione della Convenzione IDU.

La Corte di San José, infatti, riconosce in capo al governo del Brasile una duplice violazione: la mancata adozione – pur in presenza di un segnalato caso di schiavitù – di mezzi sanzionatori adeguati ed efficaci al fine di reprimere il fenomeno, ed il difetto di previsione di strumenti specifici ad impedire possibili future violazioni dell'art. 6 c. 1.

Secondo l'opinione dei giudici, infatti, a fronte ad un sospettato caso di violazione delle prescrizioni convenzionale, lo Stato avrebbe l'obbligo di: 1) dare avvio d'ufficio e senza ritardo ad un'investigazione effettiva che permetta di identificare, giudicare e sanzionare i responsabili; 2) procedere all'abrogazione o comunque alla completa disapplicazione di tutta la legislazione che autorizzi o renda comunque lecita la schiavitù ed altre forme ad essa connesse; 3) tipizzare penalmente qualsivoglia forma di sfruttamento, con la previsione di sanzioni severe; 4) dare luogo a ripetute ed efficaci ispezioni 5) adottare, infine, mezzi di protezione e assistenza delle vittime.

Ora, pur non potendosi rimproverare allo Stato brasiliano alcuna inerzia per ciò che concerne la repressione legislativa della schiavitù, ugualmente non può dirsi con riferimento all'esperimento dell'azione giudiziaria e all'adozione di mezzi di protezione e assistenza delle vittime. Come risultato dall'attività istruttoria, infatti, nel periodo consecutivo alla denuncia del 1997, l'Esecutivo di Brasilia mancò di attivare altra forma di intervento che l'ispezione ministeriale del 2000, con la conseguenza che ottantacinque lavoratori impiegati nell'azienda agricola dello Stato di Parà – benché riconosciuti vittime di schiavitù – non videro pronunciata alcuna sentenza di condanna nei confronti dei propri sfruttatori né ottennero forma qualsiasi di giustizia riparatrice.

La responsabilità dello Stato brasiliano, a pare del Collegio, trova però fondamento non solo nella mancata attuazione di iniziative giudiziarie nei confronti dei responsabili dei crimini individuati dall'art. 6 CADU, ma anche nel difetto di previsione di strumenti finalizzati ad impedire future possibili violazioni della norma convenzionale, dovendosi intendere per questi ultimi tutti i mezzi di carattere giuridico, politico, amministrativo e culturale finalizzati alla promozione della salvaguardia dei diritti umani e ad assicurare che le violazioni commesse siano effettivamente considerate e giudicate come fatti illeciti, suscettibili di comportare sanzioni per chi li commetta e forme di indennizzo per chi li subisce.

Nonostante, infatti, la piena conoscenza della condizione in cui si trovavano abbandonati i lavoratori dello Stato di Parà²⁴, il Brasile mancò di adottare almeno fino al marzo 2000 strumenti idonei a scoraggiare l'assoggettamento di lavoratori a condizioni inumane e degradanti, con la conseguenza che la sua condotta si rese difettosa della «*debida diligencia requerida en virtud de la gravedad de los hechos, de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y de su obligación internacional de prevenir la esclavitud*».

Come è stato rilevato dai rappresentanti delle vittime, inoltre, la circostanza secondo la quale le vittime di sfruttamento presentavano caratteristiche comuni non è stata adeguatamente valutata

²⁴ E' questo un presupposto perché si possa rimproverare una responsabilità in capo allo Stato («*en el momento de los hechos, las autoridades estatales sabían o deberían haber sabido de la existencia de una situación que suponga un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o un grupo de individuos, y no se adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de su autoridad para prevenir o evitar ese riesgo*»). Nel caso specifico, la Corte non si dilunga oltre nelle indagini: la conoscenza, infatti, di tali condizioni da parte dello Stato è pienamente provata dalle numerose denunce e dall'attivazione delle ispezioni ministeriali.

dalle autorità politiche e amministrative dello Stato. Tale condotta ha reso pertanto lo Stato brasiliano inadempiente all'obbligo previsto dagli articoli 1 e 24 della Convenzione, in forza dei quali è proibita la discriminazione di fatto o di diritto, non solo con riguardo alla fruizione dei diritti enunciati nel Trattato, ma anche con riferimento ad ogni altra posizione individuata dalle leggi nazionali e dalle relative applicazioni.

E' principio costante della giurisprudenza interamericana²⁵, infatti, che «*los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto*» ed inoltre che gli stessi: «*están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas*».

Nel caso specifico risulta evidente che lo Stato brasiliano ha mancato di adottare azioni positive volte ad arginare quella condizione di «*extrema pobreza o marginación*» che rappresenta la ragione principe da cui deriva la rassegnazione a sottoporsi a condizioni di *servidumbre* pur di conseguire una fonte di sostentamento per se stessi e per le proprie famiglie²⁶.

Con riferimento ai lavoratori minorenni, infine, la Corte ha riconosciuto un'ulteriore grave responsabilità dello Stato in relazione all'art. 19 della Convenzione²⁷. Il Brasile, infatti, presa conoscenza della condizione di violenza e schiavitù alla quale taluni minorenni risultavano sottoposti, ha omesso di adottare strumenti idonei al superamento generalizzato della situazione, così come ad assicurare la realizzazione di un percorso rieducativo e di reinserimento sociale delle vittime di sfruttamento, come ad esempio l'accesso all'istruzione primaria o professionale. Tale omissione lo ha reso di conseguenza gravemente inadempiente ad «*obligaciones que tienen carácter prioritario*».

Quest'ultima condotta si pone, da ultimo, in contrasto anche con le norme contenute nella Convenzione sui diritti del fanciullo e negli accordi 138 e 182 dell'OIL. L'art. 32 dell'accordo del 1989 impone, infatti, agli Stati membri di riconoscere al minorenne protezione contro lo sfruttamento economico e l'impiego in lavori che possano compromettere la sua educazione, la sua salute e il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. I due accordi dell'OIL individuano, invece, in diciotto anni, l'età minima per accedere al lavoro e proibiscono in via generalizzata «*todas las formas de esclavitud, sus prácticas análogas, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, y el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, entre otros, son considerados como las peores formas de trabajo infantil*».

Considerate le pluralità di violazioni realizzate nei confronti delle norme convenzionali, e ribadito che «*toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el*

²⁵ Cfr. *Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 settembre 2003. Serie A No. 18, par. 85 e *Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia del 26 febbraio 2006. Serie C No. 310, par. 94.

²⁶ A tal fine la Corte riprende quanto affermato dall'OIL: «*la situación de miseria del obrero es lo que le lleva espontáneamente a aceptar las condiciones de trabajo ofrecidas, toda vez que cuanto peores las condiciones de vida, más dispuestos estarán los trabajadores a enfrentar riesgos del trabajo lejos de casa. La pobreza, en ese sentido, es el principal factor de la esclavitud contemporánea en Brasil, por aumentar la vulnerabilidad de significativa parte de la población, haciéndoles presa fácil de los reclutadores para trabajo esclavo*».

²⁷ Art. 19: Ogni minore d'età ha il diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

*deber de repararlo adecuadamente*²⁸ la Corte interamericana – con cinque voti favorevoli ed uno contrario – ha riconosciuto quindi la responsabilità internazionale dello Stato del Brasile, condannandolo a riprendere con la “dovuta diligenza” le investigazioni amministrative e i processi penali relativi ai fatti contestati nel marzo 2000.

Lo Stato del Brasile dovrà adottare, infine, i mezzi necessari per garantire l’inapplicabilità della prescrizione al delitto di schiavitù e alle altre forme di asservimento, nonché pagare alle vittime le somme individuate in sentenza come forma di indennizzo per i danni subiti.

6. Considerazioni conclusive

La pronuncia commentata si mostra di forte “impatto emotivo” per l’oggetto della violazione contestata ad uno degli Stati dell’organizzazione, il quale è condannato per l’inerzia dimostrata di fronte ad uno dei più gravi crimini che possa essere perpetrato nei confronti di esseri umani.

Non deve dimenticarsi, però, che il sistema di salvaguardia internazionale dei diritti operante nel continente americano non contempla – a differenza di quello europeo – la presenza di strumenti idonei a rendere effettiva l’esecuzione delle decisioni prese dal collegio di San José. Resta da vedere, pertanto, se il governo di Brasilia – solitamente restio ad uniformarsi alle decisioni della Corte – provvederà spontaneamente ad adempiere le raccomandazioni suggerite nella sentenza, adottando – non solo da un punto di vista formale – gli strumenti normativi e le azioni giuridiche indispensabili per vincere definitivamente il fenomeno del *trabalho escravo*.

Una significativa dimostrazione in tal senso sarebbe costituita quanto meno dall’approvazione di una disposizione analoga a quella già contenuta nel progetto di legge 8.015/2010²⁹ – con il quale si intendeva in particolare introdurre la pena della confisca totale dei beni realizzati dalle imprese utilizzanti manodopera in condizioni di schiavitù – nonché con l’effettiva implementazione della *lista suja*, strumento, come si è visto, capace di privare del credito le imprese schiaviste.

In ogni caso, al di là dei richiamati strumenti, un reale avanzamento nella soppressione del fenomeno si avrebbe soltanto con l’adozione di interventi finalizzati al superamento definitivo dell’ancora troppo diffuso stato di miseria ed arbitrio in cui versano ampie zone del Paese. Indispensabili a tal fine si rivelerebbero, tra gli altri strumenti: l’introduzione della legge sul salario minimo e la realizzazione di una più incisiva azione dello Stato nei confronti della corruzione e della prevaricazione dei *coronéis*.

Questi interventi, come altri, consentirebbero – peraltro – il superamento di quella «*discriminación estructural histórica*» più volte ribadita nella giurisprudenza della Corte IDU³⁰ e, nella pronuncia in commento, acutamente analizzata dal giudice Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot nel suo *voto razonado*.

²⁸ Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas*. Sentenza del 21 luglio 1989. Serie C No. 7, par. 25.

²⁹ *Dispõe sobre o perdimento de bens que tenham sido utilizados na prática do crime de redução a condição análoga à de escravo*,

³⁰ Cfr. *ex multis Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México*. Sentenza del 16 novembre 2009. Serie C No. 205, par. 450; *Caso Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentenza del 24 agosto 2010. Serie C No. 214, par. 273 y 274 e *Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo*. Sentenza del 24 febbraio 2012. Serie C No. 239, parr. 92 e 267.

Quest'ultimo, in particolare, riaffermando che la schiavitù moderna «*tiene origen y consecuencia en la pobreza, la inequidad y la exclusión social, repercutiendo en las democracias sustantivas de los países de la región*», raccomanda agli Stati della Regione, più di ogni altro mezzo, di uniformarsi a «*lo que proclama la Carta Social de las Américas (2012)*³¹ y su *Plan de Acción (2015)*³², para procurar y lograr progresivamente la realización plena de la justicia social en (el) continente»

Per queste ultime azioni, tuttavia, la strada da percorrere sembra ancora molto lunga.

³¹ *Carta Social de las Américas*, approvata dall'Assemblea generale dell'OAS il 4 giugno 2012, a Cochabamba in Bolivia. Nel Preambolo della Carta si legge in particolare: “*considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece entre sus propósitos esenciales erradicar la pobreza crítica [y] reafirmando la determinación y el compromiso de los Estados Miembros de combatir de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad que afectan en distinta medida a los países del Hemisferio; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad para promover sociedades más justa [...]*”.

³² *Plan de Acción de la Carta Social de las Américas*, approvato dal Consiglio permanente della sessione congiunta dell'Assemblea generale dell'OAS celebrata l'11 febbraio 2015.